



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

**Comunicato Ufficiale n. 7/GST del 23 ottobre 2024**

### GIUDICE SPORTIVO

#### GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

##### GARE DEL 13/10/2024

##### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

###### **Gara del 13/10/2024 VIRTUS JUNIOR STABIA FR - AGROPOLI**

Il GST, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Virtus Junior Stabia relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società, per avere quest'ultima, utilizzato nella partita del Campionato Eccellenza - girone B - del 12.10.2024, un calciatore - OWUSU ALFRED DOJES (8.01.2024) - in posizione irregolare.

La resistente non produceva memorie.

Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: " nella scorsa stagione sportiva il calciatore OWUSU ALFRED DOJES (8.01.2024) era tesserato per la società POL. Borgo Virgilio ASD che disputava il Campionato di Terza Categoria (Delegazione Provinciale di Mantova); " come emerge dal Comunicato Ufficiale del C.R. Lombardia n. 47 dell'11.04.2024, Delegazione Provinciale di Mantova, il calciatore veniva squalificato per n. 5 gare effettive; " nel corso della scorsa stagione sportiva il Sig. OWUSU ALFRED DOJES scontava solo 3 delle 5 giornate di squalifica comminatagli; " per la stagione sportiva 2024 - 2025 veniva tesserato in data 10.09.2024 per la società ASD US Agropoli iscritta al Campionato di Eccellenza campana - girone B; " nel corso di questa stagione sportiva il Sig. OWUSU ALFRED DOJES scontava solo 1 delle 2 giornate di squalifica che residuavano dalla precedente stagione sportiva. In particolare, a far data dal suo tesseramento (10.09.2024), non partecipava esclusivamente alla gara del 14.09.2024 tra Agropoli e Victoria Marra - seconda giornata del Campionato Eccellenza - venendo poi inserito in distinta e/o partecipando alle gare successive fino a quella oggetto del presente ricorso; PQM DELIBERA: " accogliere il ricorso proposto dalla società Virtus Junior Stabia e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara società ASD US Agropoli con il risultato di 3 - 0; " infliggere l'ammenda di euro 200,00 alla società ASD US Agropoli; " squalificare il calciatore OWUSU ALFRED DOJES per una gara da sommarsi alla squalifica comminatagli nella scorsa stagione sportiva e non ancora scontata; " squalificare per una gara il dirigente accompagnatore Sig. Cimadomo Angelo della società ASD US Agropoli.

Conferma i provvedimenti assunti con il relativo Comunicato Ufficiale e dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Francesco Zaccaria**

##### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### **SOCIETA'**

##### **PERDITA DELLA GARA:**

AGROPOLI

##### **AMMENDA**

## **DIRIGENTI**

### **QUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:**

CIMADOMO ANGELO (AGROPOLI)

## **CALCIATORI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

OWUSU ALFRED DOJES (AGROPOLI)

# **GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

## **GARE DEL 13/10/2024**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 13/10/2024 AMOROSI - PARCO AQUILONE**

Il GST, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Parco Aquilone relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società, per i motivi che di seguito si riportano: "Durante l'incontro Amorosi - Parco Aquilone del giorno 13/10/2024, al minuto 15 del secondo tempo viene sostituito il calciatore dell'Amorosi numero 18 IEVOLI per il numero 15. Lo stesso IEVOLI, mentre si dirige verso la linea laterale, prima di uscire dal rettangolo di gioco, viene ammonito dal DDG per avere tolto la maglia. Il DDG, avendo precedentemente già ammonito il numero 18 IEVOLI, estrae il cartellino rosso e lo espelle. Nonostante tale eclatante accadimento, il DDG consente l'ingresso in campo del calciatore numero 15, segnalato quale sostituto del IEVOLI, nonostante i numerosi inviti da parte della panchina della scrivente all'osservazione delle Regole del Giuoco del Calcio che, in maniera chiara e inequivocabile, non consentono tale azione".

La resistente non produceva memorie.

Rilevato che: " dal referto arbitrale, che per costante giurisprudenza della Corte Sportiva di Appello assume forza fide facente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, emerge che il calciatore n. 18 della società Amorosi "Veniva ammonito una seconda volta poiché dopo essere stato sostituito, toglieva la maglia"; " secondo il regolamento del Giuoco del Calcio, Regola n. 3 paragrafo 3 - Procedura della Sostituzione - si considera sostituito il calciatore che abbandona il TDG; " come sopra riportato, il DDG definisce a referto "Sostituito" il n. 18 della società Amorosi.

PQM DELIBERA rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Parco Aquilone e per l'effetto omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della società Amorosi, conferma i provvedimenti disciplinari adottati nel relativo comunicato ufficiale, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Francesco Zaccaria**

# **GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1**

## **GARE DEL 11/10/2024**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 11/10/2024 BORGIO FIVE SOCCER - POZZUOLI FUTSAL FLEGREA**

Il GST, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Borgo Five Soccer relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente Pozzuoli Futsal Flegrea per avere, quest'ultima, utilizzato nella gara del Campionato Serie C/1 Calcio a 5 - girone A dell'11.10.2024 - un calciatore - FERRARO Beniamino (28.04.2009) - in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente, considerato che le doglianze ivi riportate non sono condivisibili atteso il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e tenuto conto che la ricorrente ha correttamente inquadrato la fattispecie violata dalla resistente chiedendo espressamente la punizione sportiva della perdita della gara per la stessa.

Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: il calciatore di anni 15 partecipava alla gara oggetto di ricorso senza essere stato autorizzato ai sensi dell'art. 34 co. 3 delle NOIF partecipava alla gara oggetto di ricorso senza essere stato autorizzato ai sensi dell'art. 34 co. 3 delle NOIF dal Comitato Regionale della Campania. PQM DELIBERA: " accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Borgo Five Soccer e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società Pozzuoli Futsal Flegrea con il

risultato di 6 - 0; " squalificare il dirigente accompagnatore sig. D'Errico Alessandro della società Pozzuoli Futsal Flegrea per n. 1 giornata; " squalificare il calciatore FERRARO Beniamino (28.04.2009) per n. 1 giornata; " infliggere l'ammenda di euro 200,00 alla società Pozzuoli Futsal Flegrea.  
Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Francesco Zaccaria**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

POZZUOLI FUTSAL FLEGREA

#### **AMMENDA**

Euro 200,00 POZZUOLI FUTSAL FLEGREA

### **DIRIGENTI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:**

DERRICO ALESSANDRO (POZZUOLI FUTSAL FLEGREA)

### **CALCIATORI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FERRARO BENIAMINO (POZZUOLI FUTSAL FLEGREA)

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 30 ottobre 2024.**

**Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.**

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: [csat@pec.lndcampania.it](mailto:csat@pec.lndcampania.it)

**N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.**

**Pubblicato in NAPOLI il 23 ottobre 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**